

**Civile Ord. Sez. 5 Num. 29377 Anno 2020**

**Presidente: CHINDEMI DOMENICO**

**Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA**

**Data pubblicazione: 23/12/2020**

**ORDINANZA**

sul ricorso 9328-2012 proposto da:

COMUNE DI DALMINE, elettivamente domiciliato in ROMA,  
VIA A. GRAMSCI 14, presso lo studio dell'avvocato  
ANTONELLA GIGLIO, che lo rappresenta e difende  
unitamente all'avvocato FRANCESCO MARIA MANCINI;

**- ricorrente -**

**contro**

REA DALMINE SPA, elettivamente domiciliata in ROMA,  
VIA LISBONA, 9, presso lo studio dell'avvocato ANDREA  
GRIFI, rappresentata e difesa dall'avvocato SALVATORE  
PINO;

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 24/2011 della COMM.TRIB.REG. di  
MILANO, depositata il 04/03/2011;

2020

3558

udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio del 21/10/2020 dal Consigliere Dott. LIANA  
MARIA TERESA ZOSO;

**R.G. 9328/2012**

**RILEVATO CHE**

1. Rea Dalmine s.p.a. impugnava l'avviso di accertamento del 29 dicembre 2005 con cui il Comune di Dalmine aveva contestato per l'anno 2001 il parziale versamento dell'Ici. L'avviso di accertamento era basato sul fatto che l'impianto di termovalorizzazione di proprietà della contribuente era stato ultimato il 25 settembre 2001 e denunciato all'agenzia del territorio con procedura DOCFA con categoria E/9. L'agenzia del territorio, con provvedimento del 14 novembre 2004, aveva modificato la categoria di accatastamento da E/9 a D/7, per il che non spettava l'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b, del decreto legislativo 504/92. La commissione tributaria provinciale di Bergamo accoglieva il ricorso con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 24/40/11, sul rilievo che l'avviso di accertamento impugnato era stato emesso dopo che il classamento disposto dall'agenzia del territorio, e sul quale si basava l'atto impugnato, era stato annullato con sentenza del 7 ottobre 2005, passata in giudicato. Successivamente l'agenzia del territorio aveva attribuito una nuova rendita ma essa aveva efficacia per il periodo successivo.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il Comune di Dalmine affidato a quattro motivi illustrati con memoria. La contribuente si è costituita in giudizio con controricorso.

**CONSIDERATO CHE**

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 e 4, cod. proc. civ., per avere la CTR deciso *extra petita* laddove si è pronunciata in ordine alla retroattività dell'atto di classamento. Invero tale questione era stata introdotta dalla contribuente con memoria del 25 gennaio 2007 e costituiva un motivo nuovo che avrebbe dovuto essere proposto con il ricorso introduttivo.

2. Con il secondo motivo deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Sostiene che la sentenza impugnata è contraddittoria perché da un lato la CTR ha affermato l'applicabilità delle norme

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

di cui all'art. 1, commi 336 e 337, della legge 311/2004 in tema di retroattività delle variazioni catastali, dall'altro ha concluso affermando che l'attribuzione della rendita catastale effettuata dall'agenzia del territorio il 16 giugno 2006 valeva solo per l'avvenire.

3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in relazione agli articoli 2, 7 e 10 del decreto legislativo 504/92 e 21 *nonies* della legge 241/90. Sostiene che la sentenza impugnata è viziata in quanto, a prescindere dalle sorti dell'originario atto di rettifica della categoria catastale, al fabbricato in questione era stata attribuita successivamente la categoria catastale D/7 che implicava la debenza dell'Ici.

4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in relazione agli articoli 7 e 10 del decreto legislativo 504/92, 1 del d.m. 701/94, 53 e 3 della Costituzione. Sostiene che legittimamente il Comune di Dalmine ha posto a fondamento dell'impugnato avviso di accertamento Ici il classamento con il quale l'agenzia del territorio aveva, di fatto, sancito l'assoggettabilità al tributo dell'impianto industriale di proprietà della contribuente. Ciò in quanto il classamento del fabbricato in categoria D/7 operato nell'anno 2006 operava *ex tunc* legittimando l'adozione da parte del Comune di Dalmine dell'avviso di accertamento con il quale era stata disconosciuta, per l'annualità 2001, la sussistenza delle condizioni per godere dell'esenzione dall'Ici prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera b, del decreto legislativo 504/92.

5. Osserva la Corte che l'eccezione di inammissibilità dei motivi di ricorso per non essere stato formulato il quesito di diritto previsto dall'art. 366 bis cod. proc. civ. è infondata in quanto la norma è stata abrogata dall'art. 47, comma 1, lett. d della legge n. 69/2009 e non si applica in caso di impugnazione di provvedimenti emessi dopo il 4 luglio 2009. Nel caso che occupa la sentenza impugnata è stata pronunciata il 20 gennaio 2011 e pubblicata il 4 marzo 2011.

6. Il primo motivo è inammissibile. Invero il contribuente censura, seppure in modo non del tutto chiaro, il capo della sentenza con cui la CTR ha affermato la possibile applicabilità al caso di specie delle norme di cui all'art. 1, commi 336 e 337, della legge 311/2004 in tema di retroattività delle variazioni catastali.

Senonché tale affermazione, peraltro resa in forma dubitativa, non assume valore fondante della decisione in quanto la CTR ha affermato che la ragione per la quale l'avviso di accertamento impugnato doveva essere annullato risiedeva nel fatto che esso era stato emesso dopo che l'atto di classamento da cui traeva la propria legittimità era stato annullato con sentenza passata in giudicato.

7. Anche il secondo motivo è inammissibile, posto che non si ravvisa contraddittorietà alcuna tra l'affermazione circa la possibile applicabilità delle norme di cui all'art. 1, commi 336 e 337, della legge 311/2004 in tema di retroattività delle variazioni catastali - da cui sarebbe derivata la retroattività dell'applicazione della categoria attribuita con il classamento del 14 novembre 2004 - e l'affermazione circa il fatto che la reiterazione dell'attribuzione della rendita effettuata dall'agenzia del territorio il 16 giugno 2006 non poteva valere a legittimare l'avviso di accertamento emesso 29 dicembre 2005. Invero, quand'anche il classamento del 14 novembre 2004 avesse potuto esplicare effetti per gli anni pregressi, e per le stesse ragioni analoga efficacia avesse avuto il classamento del 2006, la decisione della CTR è basata sul fatto che l'avviso di accertamento traeva origine da un classamento, quello del 2004, che era stato annullato, per il che il successivo provvedimento di classamento, quello del 2006, benché confermativo del precedente che era stato annullato per difetto di motivazione, non valeva a legittimare l'avviso di accertamento emesso sulla base del primo atto di classamento.

8. Il terzo ed il quarto motivo, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati. Ciò in quanto questa Corte ha affermato il principio secondo cui, in tema di Ici, l'articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, numero 342, nel prevedere che, a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell'Ici, ma non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, ai fini impositivi anche per annualità d'imposta sospese, ovvero sia suscettibili di accertamento e/o liquidazione e/o di rimborso ( Cass. SS. UU. 3160/2011 ). Conseguente da tale

principio, applicabile anche in tema di modifica del classamento ricorrendo la medesima *ratio*, che il Comune di Dalmine sarebbe stato facoltizzato, una volta notificato il provvedimento adottato validamente il 16 giugno 2006 dall'agenzia del territorio ed attributivo del classamento in categoria D/7, ad emettere atti impositivi per il periodo pregresso sulla base di tale classamento. Tuttavia l'atto impositivo per cui è causa, emesso il 29 dicembre 2005 e basato sul classamento del 2004, rimane illegittimo poiché si fonda su di un atto annullato, a nulla rilevando il fatto che il provvedimento del 2006 abbia confermato, nella sostanza, il classamento attribuito con il provvedimento del 2004.

9. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

La corte rigetta il ricorso e condanna l'agenzia delle entrate a rifondere alla contribuente le spese processuali che liquida in euro 2.200,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del giorno 21 ottobre 2020.

Il Presidente

